



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

7. Benche da Noi &c. Edictum quo plura statuuntur de Cæmeteriis, in
quibus Sanctorum Martyrum corpora condita sunt.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

detta la prima Messa si celebrano anche l'altre due nell'istessa notte, il che essendo contro la Rubrica del Messale Romano *de hora celebrandi Missam*, e contro i replicati Decreti della Sacra Congregazione de Riti emanati sotto li 7. Dicembre 1641., sotto li 9. Agosto 1653., ed in una *Pisaren.* 20. Aprilis 1664. e successivamente ingiunta l'esecuzione di detti Decreti dalla Sagra Congregazione della Visita Apostolica sotto li 7. del corrente mese. Però ordiniamo che in tutte le Chiese Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Parocchiali, Nazionali, Regolari dell'uno, e l'altro sesso, ed altre di quest'Alma Città, in qualsivoglia modo privilegiate, si osservino inviolabilmente li detti Decreti in modo, che eccetto la prima Messa da dirsi (dove però è solito) dopo la mezza notte, non si possano celebrare l'altre due, se non nell'ora prescritta dalla detta Rubrica, e delli nostri Editi. Di più non si permetta in conto alcuno, che li Fedeli si comunichino nell'istessa notte, e ciò per evitar l'inconvenienti, potendo soddisfare alla loro divozione nel giorno del S. Natale, sotto pena in caso di contravvenzione di ciascheduna delle cose sudette di privazione dell'Ufficio alli Superiori, Officiali, e Ministri delle Chiese, ed altre à nostro arbitrio, e li Sacerdoti, che celebreranno, ò che amministreranno il Santo Sacramento dell'Eucaristia faranno da Noi sospesi per venti giorni à Divinis, tutte volte ci costerà la trasgressione. Dato in Roma dalla nostra solita residenza questo dì 18. Dicembre 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

VI.

EDICTUM

Quo Puellis recipientibus subsidia dotalia à locis piis interdicitur, ne feris vestibus, aut aliis sumptuosis ornamentis utantur sub poena privationis ejusmodi subsidiorum.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA Santità di N.S. non contenta di avere incaricato con replicati avvisi in occasione del presente Guibileo alli Predicatori, Missionarii, Confessori, ed altri Operarii Evangelici di acutamente riprendere le pompe vane, e gl'ornamenti indecenti delle Donne, riflettendo, che con molto maggior ragione sono biasime voli tali pompe nelle Zitelle nubili, e particolarmente in quelle, che sono povere, e di mediocre condizione, alle quali sogliono distribuirsi li sussidii dotali da diverse Confraternite, e luoghi Pii di quest'Alma Città, e perciò volendo onninamente provvedere, che tali sussidii dotali in vece di rimedio al bisogno, non servino di fomento al lusso, ed alla vanità; coll'oracolo della sua viva voce datoci à bocca, incedendo ad una simile provvisione presa dalla san. mem. d'Innocenzo XI. ordina, e commanda.

Che le Zitelle, che pretenderanno di essere ammesse alle doti, e sussidii dotali di qualsivoglia Archiconfraternità, Congregazione, Compagnia, ò altro luogo Pio, non usino abiti di seta nè sopra, nè sotto, merletti, ò ricami di qualsivoglia sorte, e materia; ma vestino puramente, e propriamente di lana, tanto d'inverno, quanto d'estate, sotto pena di essere rese inhabili, ed in-

capaci di conseguire le dette doti, ò sussidii, ogni volta che nella forma da esprimersi qui sotto, conti aver portato altra sorte di abiti, che di lana, ò usato garnitone di merletti, o ricami.

Che all'istesso modo positivo di vestire di lana siano tenute quelle Zitelle, che avessero di già avuta qualche dote, ò sussidio dotale, benchè per anco non abbiano preso marito, sotto la pena non solamente di essere inhabili à conseguire altre doti, mà di perdere quelle, che haveffero ottenute.

Che quelle Zitelle, che con l'aiuto di dette doti, e sussidii dal dì della pubblicazione del presente Editto in avvenire si maritaranno, non possano, nè anco dopo maritate, vestir seta, nè portar guarnimenti di merletti, ò ricami, come sopra, e molto meno abbigliamenti, e ornamenti di gioje, oro, ed argento, che tutti assieme passino il valore di scudi venticinque; altrimenti in caso di contravvenzione, incorrano esse, e li loro mariti nella pena della privazione delle medesime doti, e sussidii, quali perciò debano devolvere, e ricadere all'istesse Archiconfraternità, Congregazioni, Compagnie, ed altri luoghi Pii, dedotta la porzione del Denunciatore, in caso di denuncia, come appresso si dirà, con precedente dichiarazione, e pronuncia per via sommaria, e provata solo la verità del fatto dal nostro Tribunale, tolta ogni appellazione, ò ricorso, per esser di nuovo applicate à beneficio di altre, che con modestia, ed ubbidienza ne siano meritevoli.

Ed accioche si procuri più efficacemente la puntuale osservanza del presente Editto, oltre il carico, che la Santità Sua strettamente ne ingiunge al zelo, ed alla vigilanza de' Signori Cardinali Protettori, Primicerii, Prelati, Guardiani, ed altri Officiali, e Ministri delle sudette Archiconfraternità, Congregazioni, Compagnie, ed altri luoghi Pii, espressamente commanda, che alli requisiti necessarii à ciascheduna Zitella per conseguire le doti si aggiunga l'attestazione del proprio Paroco da darli gratis, che abbia ubbidito al presente Editto, offerendosi in oltre al Denunciatore, che darà notizia, e prove sufficienti di detta contravvenzione nelle Maritate, come sopra, (e farà tenere segreto) la decima parte della quantità, ò capitale di esse doti, e sussidii dotali, che devolveranno, e ricaderanno per la detta contravvenzione.

Volendo, che il presente Editto pubblicato, ed affisso, che sarà ne i luoghi soliti obblighi qualsivoglia persona, come se fusse stato personalmente presentano, ed intimato. Dato in Roma dalla nostra solita residenza questo dì primo Febbrao 1703.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

EDICTUM

VII.

Quo plura statuuntur de Cæmeteriis, in quibus Sanctorum Martyrum corpora condita sunt.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

BEnche da Noi altre volte, e da nostri Predecessori sia stato sufficientemente provveduto, che non si potesse da alcuna Persona entrare nelle Catacombe, ò Cimiteri di Roma, e suo Terriorio, e da quelli estrarre Reliquie; nondimeno vedendosi per esperienza, che molti con-

travengono alle proibizioni, e volendo Noi hora opportunamente provvedere a questo inconveniente di violazione de' Sacri Sepolcri de' primi Christiani, qui nos precesserunt in signo Fidei, & dormiunt in somno pacis; e del furto sacrilego delle loro ossa venerabili, que Christus honoravit in gladio.

D'ordine espresso della Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI., rinovando tutti gl' altri Bandi, & Editi delle sante memorie di Clemente VIII., Paolo V., Urbano VIII., Alessandro VII., Clemente IX., e Clemente X. altre volte dati alle stampe sopra detti Cemeteri, si ordina, e espressamente comanda.

Che persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione dell'uno, e l'altro e sesto, tanto Ecclesiastica, come Regolare, ò Secolare non ardisca, ne presuma, ne possa entrare in alcuno de' sudetti Cemeteri dentro, ò fuori di Roma, e suo Territorio, ne da quelli estrarre Reliquie anco in minima particella, ne in ciò dare ajuto, ò favore in qualsivoglia modo sotto pena di galera, ò pecuniaria secondo lo stato delle persone delinquenti à nostro arbitrio da incorrersi ipso facto, e da applicarsi come nel seguente capitolo, & anco di scomunicata lata sententia, dalla quale gli Trasgressori non possono essere assoluti, se non da Sua Santità, eccettuato che in articolo di morte, e all' esecuzione delle sudette pene si procederà irremissibilmente.

Inoltre s'ordina, e comanda à tutti gli Padroni, & Affittuari delle Vigne, ò Casali, ancorche siano di Persone Ecclesiastiche, ò Regolari, ò de' Capitoli delle Patriarcali, e Collegiate di Roma, e loro Mezaruoli, Vignaruoli, e Lavoratori, che debbano nel termine di dieci giorni prossimi dalla pubblicazione del presente Editto dar nota in mano nostra, ò del nostro Custode delle Sacre Reliquie di tutti gl' ingressi, aditi, ò bocche, per le quali dalle loro Vigne, Casali, ò altri Stabili, ò Possessioni de presente si possa entrare nelli sudetti Cemeteri, Catacombe, ò Grotte sotto pena alli Padroni della perdita, e confiscatione delle Vigne, e Casali, e agl' Affittuari, e Mezaruoli, e altri sopradetti, di scudi cento di moneta da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, e per l'altra metà alli Denunciatori, li quali faranno tenuti segreti, e anco sotto altre pene maggiori di galera, e corporali secondo la qualità delle persone, e contraventori del presente Editto.

E sotto le medesime pene si comanda a' sudetti Padroni, Affittuari, Mezaruoli, Vignaruoli, e Lavoratori delle Vigne, e Casali, che fra quindici giorni dopo la pubblicazione del presente Editto debbano murare tutti gli sudetti ingressi, aditi, ò bocche, per le quali si scende n' Cemeteri, ò Grotte, e avvertire, che per l'avvenire non s'aprano, ne si ritrovino aperti simili ingressi, ò bocche sotto pena, come di sopra &c., e portare à Noi, ò al nostro Custode delle Sacre Reliquie in detto tempo fede autentica di haverle fatte murare.

Si proibisce ancora sotto le medesime pene, che niuno ardisca cavare, ò far cavare pozzolana in alcun Cemetero, ò Catacomba.

E se occorresse per l'avvenire, che persona alcuna nel cavar pozzolana ne' suoi terreni scoprisse, ò trovasse qualche luogo, che avesse forma di Cemetero, si comanda, e ordina, che debba subito darne notizia à Noi, ò à detto nostro Custode, affinché gli sia dichiarato quello dovrà fare, e intento sia obligato tenere detto luogo serrato sotto le medesime pene.

Si comanda ancora à tutti li Portinari, Gabelieri, e altri, che tengono cura di rivedere robbe,

che s'introducono dentro la Città, che vedendo canestre, scatole, ò cose simili, ove probabilmente possa congetturarsi, che vi siano Reliquie, ò ossa umane (eccettuato però le scatole de' nostri Cavatori già destinate à questo effetto, e sigillate col nostro sigillo, come anche quelle di Monsignor Sacrista del Sacro Palazzo Apostolico) debbano far la dovuta diligenza per iscoprirle, e quelle, e le persone, che le portassero, arrestare, potendo, ovvero subito darne notizia à Noi, ò al nostro Custode delle Reliquie, e così anco esortiamo à maggior gloria di Dio, e de' Santi Martiri tutte le altre persone, che fossero consapevoli delle cose sopradette, rivelare quello, che sapranno, ò haveranno inteso dell' estrazioni delle Reliquie da detti Cemeteri, Grotte, ò Catacombe.

Havendo inoltre la Santità Sua con zelo Apostolico maturamente considerato non esser convenevole, che gli Sacri Corpi, e le Reliquie de' Santi Martiri quorum zelotypus est Christus, particolarmente le Insigni, siano collocate, e conservate nelle case private, & appresso de' Laici, dovendo essere custodite, e adorate religiosamente nelle Chiese; comanda, che per avvenire non si concedano Corpi intieri, ne Reliquie Insigni, se quelli, che le chiedono, non porteranno lettere dell' Ordinario del Luogo, da cui si esponga la qualità delle Chiese, nelle quali devono essere collocate, e si renda testimonianza della venerazione, colla quale saranno custodite decentemente, come conviene; intendendo però la Santità Sua eccettuare i gran Principi, e i Prelati più riguardevoli della Chiesa, con i quali dovrà più indulgentemente trattarsi. Et acciò che la pietà degl' altri Fedeli non sia affatto priva di questi sacri tesori, si concederanno loro le Reliquie, che sono meno insigni.

Volendo, che il presente Editto per l'affissione delle copie stampate a' luoghi soliti habbia la medesima forza, obblighi, e legghi tutti, come se fusse à ciascuno personalmente intimato, e che per questo non s'intenda derogato agl' altri Editi in simile materia stampati per il tempo passato, se non in quanto fossero contrari al presente, e che ne anco s'intenda rimessa, ò condonata pena, nella quale fossero i Trasgressori incorsi per delitti passati, e contraventioni seguite. Dato in Roma dal Palazzo della nostra solita residenza 19. Febraio 1704.

G. Card. Vicario

M. A. Buldetti Custode delle Sacre Reliquie.

Præfatum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in acie Campi Floræ, aliisque locis publicis, & consuetis per me Franciscum Rotam Curie Eminentissimi & Reverendissimi D. Cardinalis Vicarii Mandatarium de commissione ejusdem Eminentissimi, & Reverendissimi D. Cardinalis Vicarii hac die 19. Februarii 1704.

Corpora sanctorum, aut insignes eorum reliquias tradiderat aliis, quam Magnis Principibus, & conspicuis Prelatis

Interdicitur omnibus ingressus in Cemeteria, & extractio facturarum Reliquiarum sub pena etiam excommunicationis majoris ipso facto incurrent.